

CONTRATTO

SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, AI SENSI DELL'ART. 2409-BIS DEL CODICE CIVILE E DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39, PER IL TRIENNIO 2025 – 2027”.

CIG [●]

## Sommario

1.	Premesse e Allegati.....	3
2.	Oggetto.....	3
3.	Modalità di svolgimento del Servizio .....	4
4.	Durata e Termini di esecuzione delle prestazioni.....	5
5.	Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti .....	5
6.	Corrispettivo.....	5
7.	Fatturazione e pagamenti .....	5
8.	Tracciabilità dei flussi finanziari .....	6
9.	Revisione dei prezzi.....	6
10.	Garanzia definitiva.....	7
11.	Responsabilità e coperture assicurative .....	7
12.	Subappalto.....	7
13.	Certificato di regolare esecuzione.....	7
14.	Penali.....	8
15.	Varianti .....	8
16.	Conflitto d'interessi .....	8
17.	Rapporti di lavoro – Sicurezza.....	9
18.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Codice Etico – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	9
19.	Trattamento dei dati personali.....	10
20.	Riservatezza .....	10
21.	Risoluzione.....	10
22.	Forza maggiore.....	11
23.	Legge applicabile e controversie.....	11
24.	Comunicazioni.....	11
25.	Oneri fiscali.....	11
26.	Clausole finali.....	12

## CONTRATTO

### TRA

**RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Nomentana 2, P. Iva 07926631008, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Davide Bordoni (nel seguito anche "RAM", la "Società" oppure la "Committente"),

### E

[●], con sede in [●], alla Via [●], Codice Fiscale e Partita Iva [●] nella persona del legale rappresentante [●] codice fiscale [●] (nel seguito, anche l'"Appaltatore"),

di seguito, congiuntamente, le "Parti";

### PREMESSO

- a) che RAM, ai sensi dello Statuto, così come modificato nella seduta dell'Assemblea straordinaria del 22 novembre 2017, collabora in qualità di organismo in house con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3 del suddetto Statuto;
- b) che con apposita RDA e annessa Relazione l'Area Amministrazione e Finanza di RAM ha rappresentato l'esigenza di affidare ad un Operatore Economico esterno il Servizio di "*Revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per il triennio 2025 - 2027*" (di seguito il "Servizio");
- c) che in ragione del valore del Servizio e tenuto conto della peculiarità del medesimo, con Decisione di contrarre n. [●]/2025, è stato disposto l'avvio della procedura di affidamento diretto previa pubblicazione di apposito Avviso ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito indicato anche come "Codice"), in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.1 al Codice;
- d) che, a valle di detta Decisione, è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'acquisizione, mediante la piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche di RAM, di Manifestazioni di interesse e preventivi finalizzati all'affidamento diretto del Servizio;
- e) che, all'esito della suddetta acquisizione, tra le n. [●] Manifestazioni d'interesse con relativi preventivi pervenuti è stato ritenuto migliore il preventivo presentato dall'Appaltatore, come da relazione del RUP;
- f) che su proposta del Collegio Sindacale e sulla base della disamina del RUP di cui alla precedente lett. e), l'Assemblea dei soci di RAM ha conferito l'incarico di revisione a [●];
- g) **(eventuale) che è in corso la verifica sul possesso dei requisiti autocertificati dall'Appaltatore con la presentazione del DGUE;**

### SI STIPULA E CONVIENE

quanto segue.

#### 1. Premesse e Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Contratto le Premesse, nonché il Preventivo quali/quantitativo presentato dall'Appaltatore (anche se non materialmente allegato). In caso di contrasto tra il Preventivo e il presente Contratto prevale quest'ultimo.

#### 2. Oggetto

Il Contratto ha per oggetto il servizio di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per gli esercizi sociali 2025, 2026 e 2027 (di seguito, "il Servizio").

L'Appaltatore dovrà:

- a) nel corso dell'esercizio sociale, effettuare il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Società;
- b) al termine dell'esercizio, verificare che il bilancio d'esercizio della Società risulti conforme alle norme che ne disciplinano la redazione nonché rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- c) nel corso della durata del contratto eseguire tutte le prestazioni connesse al servizio di revisione legale dei conti, facoltative e/o obbligatorie, previste dalla normativa di settore.

Il Servizio di revisione sarà finalizzato a:

- verificare la correttezza delle scritture contabili e dei bilanci d'esercizio;
- assicurare il rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali applicabili;
- fornire un'attestazione indipendente circa l'affidabilità delle informazioni finanziarie;
- ottemperare agli obblighi normativi previsti dal Codice Civile, dai principi di revisione e dalle normative di settore.

Il giudizio espresso dal revisore, ai sensi dell'art. 14, lett. e) del D.Lgs. n. 39/2010, includerà una relazione che verrà rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione della società e del relativo contesto acquisite nel corso dell'esecuzione del Contratto circa l'eventuale identificazione di errori significativi sulla relazione di gestione.

Le verifiche svolte ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 si concluderanno con l'emissione della relazione di cui al medesimo art. 14.

Sono altresì incluse nel Servizio le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali ex 1, comma 5, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

### **3. Modalità di svolgimento del Servizio**

L'Appaltatore è obbligato a: i) eseguire il Servizio a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Preventivo quali/quantitativo; ii) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente; iii) dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto; iv) consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto prestando la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore mediante il Gruppo di Lavoro indicato nel Preventivo. In proposito, l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto, nella formazione del Gruppo di Lavoro, della previsione di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 in relazione alle fattispecie ivi indicate che, per le loro specificità, non si configurano quale subappalto.

All'interno del Gruppo di Lavoro, il ruolo di Responsabile dell'incarico ai sensi dell'art. 10-*quater* del D.Lgs. n. 39/2010 sarà svolto dal/dalla Dott./Dott.ssa **[\*]**.

L'Appaltatore dovrà comunicare a RAM, entro il termine di 10 (dieci) giorni, eventuali variazioni di una o più figure del Gruppo di Lavoro, fornendo tutte le informazioni necessarie per la valutazione da parte della Committente, che si riserva la facoltà di esprimere un giudizio qualitativo sulla nuova composizione. Qualora la Committente riscontri una non conformità in termini qualitativi tra la composizione del Gruppo di Lavoro risultante a seguito delle menzionate modifiche ed il Gruppo di Lavoro indicato nel Preventivo potrà richiedere all'Appaltatore la sostituzione della/e figure non idonea/e. In tal caso, l'Appaltatore dovrà

provvedere nel termine di 10 (dieci) giorni da tale richiesta alla sostituzione di detta/e figura/e con soggetti aventi le caratteristiche previste.

#### **4. Durata e Termini di esecuzione delle prestazioni**

Il Contratto riguarderà gli esercizi sociali 2025-2026-2027.

L'incarico decorrerà dalla data sottoscrizione del Contratto (fatta salva diversa data risultante da apposito verbale) e terminerà con l'approvazione – da parte dell'Assemblea – del bilancio 2027.

L'Appaltatore dovrà rispettare nell'espletamento del Servizio tutte le tempistiche necessarie per pervenire all'approvazione del bilancio nei tempi programmati dalla Committente.

Nel corso dell'esecuzione del Contratto RAM potrà assegnare, per la consegna di elaborati essenziali, termini la cui mancata osservanza determina l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.

#### **5. Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **6. Corrispettivo**

Il corrispettivo complessivo per l'attività di revisione legale da svolgere per gli esercizi sociali 2025-2026-2027 ammonta ad euro [●] ([●]) oltre IVA di legge, di cui euro [●] ([●]) per ciascuna annualità di bilancio.

Il corrispettivo contrattuale deve ritenersi remunerativo di tutte le attività previste nel presente appalto e comprensivo delle spese di trasferta e di ogni altra spesa ed onere correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle attività secondo il criterio della "regola d'arte", ivi inclusi tutti gli oneri non espressamente previsti nel presente Contratto e comunque necessari a garantire la corretta prestazione, oggetto del medesimo.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatta salva la revisione prezzi di cui al successivo art. 9.

#### **7. Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento di ciascuna annualità di cui al precedente art. 6 avverrà come segue:

- 1° settembre, fatturazione del primo rateo pari al 30% del corrispettivo annuo;
- 1° dicembre, fatturazione del secondo rateo pari al 30% del corrispettivo annuo;
- 1° marzo, fatturazione del terzo rateo pari al 30% del corrispettivo annuo;
- il quarto rateo, pari al 10% del corrispettivo annuo, sarà fatturato successivamente al rilascio della relativa Relazione di revisione.

Sull'importo netto di ciascun rateo sarà applicata una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui l'Appaltatore dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute applicate progressivamente saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 13.

Il pagamento dei singoli ratei avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della corrispondente fattura elettronica sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, costituente parte integrante del presente Contratto.

Detto pagamento resta, in ogni caso, subordinato all'accettazione delle attività.

Le fatture corrispondenti dovranno riportare, ove applicabile, la dicitura "Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17 TER DPR 633/72" ed indicare il CIG, l'IBAN (nel rispetto della dichiarazione di tracciabilità di cui al successivo art. 8) nonché il riferimento al Contratto ed al rateo di riferimento. Tali fatture dovranno essere generate in modalità elettronica tramite canale telematico "SDI" della Pubblica Amministrazione, indicando il codice univoco 1IKXJ8.

Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti dell'Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

In conformità a quanto previsto dall'articolo 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 la Committente procederà a verificare, altresì, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell'Appaltatore, la Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell'ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non saranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

## **8. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore ha presentato apposita dichiarazione che costituisce parte integrante del presente Contratto contenente l'indicazione del conto corrente dedicato.

L'Appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e delle operazioni connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Nel rinviare alla lettura delle disposizioni di legge per il dettaglio sugli obblighi, con il relativo quadro delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme stabilite in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **9. Revisione dei prezzi**

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 6, ad eccezione della revisione prezzi, di cui all'art. 60, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 ed al presente articolo.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo del presente Contratto, il corrispettivo sarà aggiornato nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo (Indice Generale FOI senza tabacchi) pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT (art. 60, commi 3, lett. b) e 4 del D. Lgs. n. 36 del 2023).

Quando si realizza la condizione per l'attivazione della revisione dei prezzi di cui all'articolo 3, comma 2,

dell'Allegato II.2-bis e di cui ai punti precedenti del presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 60, comma 5, d.lgs. 36/2023, il RUP provvede a darne comunicazione all'Appaltatore.

#### **10. Garanzia definitiva**

L'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in misura pari al 5% dell'importo contrattuale mediante fidejussione n. [●] rilasciata dalla [●].

Detta garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché per il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva per tutta la durata del Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia definitiva nel caso sia venuta meno in tutto o in parte, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei del corrispettivo da corrispondere.

La garanzia di cui al presente articolo cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 13.

#### **11. Responsabilità e coperture assicurative**

L'Appaltatore terrà indenne la Committente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

L'Appaltatore dichiara, in proposito, di essere in possesso di una copertura di Responsabilità Civile Professionale, con massimale non inferiore a euro 500.000,00 per sinistro ed euro € 1.500.000,00 in aggregato annuo.

Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

L'Appaltatore dovrà fornire alla Committente idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del Servizio, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver provveduto al relativo rinnovo.

#### **12. Subappalto**

È fatto divieto all'Appaltatore di ricorrere al subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **13. Certificato di regolare esecuzione**

Le attività contrattuali saranno oggetto di certificato di regolare esecuzione ad opera del RUP ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.

Il suddetto certificato sarà emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del

presente Contratto.

#### 14. Penali

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, il Servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, RAM applicherà le penali riportate nella Tabella di seguito riportata.

TIPOLOGIA DI INADEMPIMENTO	MISURA DELLA PENALE APPLICABILE
Ritardo rispetto ai termini assegnati dalla Committente ai sensi dell'art. 4	Per ogni giorno di ritardo rispetto al/i termine/i previsto la Committente potrà applicare all'Appaltatore una penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'importo del Contratto.
Ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 3 per la sostituzione dei componenti del Gruppo di lavoro ivi disciplinata	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto la Committente potrà applicare all'Appaltatore una penale pari all'1,5 (unovirgolacinque) per mille dell'importo del Contratto.

Il RUP al verificarsi di una delle fattispecie che determina l'applicazione delle penali, trasmette le relative contestazioni all'Appaltatore a mezzo PEC all'indirizzo indicato nel presente Contratto, assegnando a quest'ultimo un termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni e per rimuovere gli inadempimenti riscontrati non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, salvo i casi d'urgenza in cui il predetto termine non potrà essere inferiore comunque a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Ad ogni modo, nei termini indicati nella nota di contestazione, l'Appaltatore dovrà trasmettere le proprie eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine, RAM adotterà i provvedimenti conseguenti.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di RAM di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore complessivo contrattuale, pena la risoluzione del Contratto.

#### 15. Varianti

Qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessaria una diminuzione o un incremento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023, RAM può imporre all'Appaltatore la diminuzione o l'aumento delle prestazioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

#### 16. Conflitto d'interessi

L'Appaltatore dichiara, ed espressamente garantisce, che non sussistono in capo a sé medesimo situazioni di conflitto d'interesse in relazione alle attività di cui al presente Contratto.

L'Appaltatore adotterà una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti d'interesse e in particolare si asterrà dall'assumere da terzi incarichi che possano interferire con gli interessi della RAM.



Qualora si dovesse determinare una qualunque situazione per la quale si preveda l'insorgere di un possibile conflitto d'interesse in relazione all'attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a riferirla tempestivamente alla RAM e ad attenersi alle valutazioni effettuate dalla medesima.

## **17. Rapporti di lavoro – Sicurezza**

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Al personale impiegato nei servizi previsti dal Contratto è applicato il seguente contratto collettivo: [●].

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il suddetto contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.

L'Appaltatore assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e dal contratto collettivo di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire al Responsabile dell'incarico di cui all'art. 10 quater del D.Lgs. n. 39/2010 direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

## **18. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Codice Etico – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di avere preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. n. 190/2012 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottati da RAM, consultabili sul sito internet della Committente, e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà RAM S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero

titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

## **19. Trattamento dei dati personali**

Le Parti, nella qualità di titolari del trattamento, si informano che – ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR") – tratteranno i dati personali connessi all'espletamento delle attività del presente contratto per i soli fini legati all'esecuzione del medesimo (art. 6 co. I lett. B) GDPR) e all'adempimento degli obblighi legali connessi (art. 6 co. I lett. C) GDPR), con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, sia tramite proprio personale dipendente appositamente autorizzato e istruito, sia tramite propri responsabili, contrattualizzati ai sensi dell'art. 28 GDPR (consulenti fiscali e fornitori di servizi informatici). I dati personali verranno trattati con modalità tali da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Nei casi prescritti per legge o per provvedimento, i dati potranno essere trasmessi a PP.AA. o autorità pubbliche, nonché comunicati a terzi e/o pubblicati sul sito web della RAM, esclusivamente in ottemperanza agli obblighi derivanti dal diritto di accesso e/o di trasparenza amministrativa, nonché nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento. In ogni caso, non sono previsti trasferimenti al di fuori dello SEE.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità di cui sopra, e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione degli effetti del contratto (art. 2220 c.c.). Ciascun interessato potrà far valere i propri diritti come sanciti agli artt. 15-22 del GDPR, limitatamente a quanto applicabile, e segnatamente il diritto di accesso, rettifica, limitazione, opposizione, scrivendo ai recapiti noti tra le Parti ovvero ai contatti dei Responsabili per la protezione dei dati personali di seguito riportati (ove designati), nonché ai recapiti riportati nelle data protection policy dei siti web delle parti. Nel caso si ritengano violati i propri diritti ad un corretto trattamento dei dati personali, ossia in caso di carente o mancato riscontro ad una istanza di esercizio dei suddetti diritti, sarà possibile adire il Garante italiano per la protezione dei dati personali o l'Autorità Giudiziaria competente, secondo le modalità ed i canali illustrati sul portale istituzionale [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). Il mancato conferimento dei dati, che costituisce obbligo contrattuale, comporterà l'impossibilità di stipulare il presente contratto.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Per RAM: il RPD (Responsabile per la protezione dei dati personali, anche noto come DPO) è contattabile all'indirizzo [dpo@ramspa.it](mailto:dpo@ramspa.it).
- Per l'Appaltatore: il RDP è contattabile all'indirizzo: [•]

## **20. Riservatezza**

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di massima riservatezza sulle prestazioni oggetto del presente Contratto e su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative a RAM e al MIT di cui venisse a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto.

È vietata, comunque, la duplicazione, riproduzione e asportazione di documentazione di RAM/MIT, fatta salva la documentazione necessaria per la realizzazione delle attività oggetto del Contratto.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno fermi anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente Contratto.

## **21. Risoluzione**

Fermo quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e in singoli articoli del presente Contratto, in tutti i casi in cui la Committente accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle

obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**(eventuale) Il presente Contratto sarà risolto con immediata efficacia per l'ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti di cui alla lett. g) delle Premesse.**

In caso di risoluzione, la Committente ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

## **22. Forza maggiore**

Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.

In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.

La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

## **23. Legge applicabile e controversie**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto, è il Foro di Roma.

## **24. Comunicazioni**

Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al presente Contratto – salvo che non sia diversamente specificato – dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti recapiti:

- per RAM: ramspa@pec.it;
- per [●]: [●]

Le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata si intendono avvenute alla data della loro ricezione.

## **25. Oneri fiscali**

Il presente Contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'Allegato I.4 del medesimo Decreto, in quanto di valore compreso tra 40.000 e 150.000, richiede il versamento, a carico dell'Appaltatore, di un'imposta di bollo pari ad euro 40,00 euro.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

## **26. Clausole finali**

Ogni disposizione del presente Contratto è stata integralmente negoziata dalle Parti.

Per la Committente  
(firma digitale)

Per l'Appaltatore  
(firma digitale)